

---

# Circolare di studio n. 3/2018

---

*Periodo 16 – 28 febbraio 2018*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524  
06.8719.8259  
Fax 06.6449.0327  
[gianluca@mollichella.com](mailto:gianluca@mollichella.com)

---

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bene a sapersi .....</b>  | <b>3</b>  |
| Aliquote contributive dovute per la Gestione Separata.....   | 3         |
| Versamento della tassa per i libri sociali.....  | 5         |
| Regime forfetario e istanza per il regime contributivo agevolato.....  | 7         |
| Contribuzione Inps 2018 per i lavoratori domestici.....  | 7         |
| Inail-interessi dovuti sui versamenti rateizzati dei premi autoliquidati per l'anno in corso .....                     | 10        |
| <b>Agenda.....</b>   | <b>13</b> |
| Scadenario dal 16 al 28 febbraio 2018 .....  | 13        |
| <b>Schede operative.....</b>   | <b>21</b> |
| Termini di decadenza degli accertamenti fiscali .....  | 21        |
| Autovetture strumentali nell'attività d'impresa .....  | 22        |
| <b>Dossier Casi e Contabilità .....</b>  | <b>25</b> |
| Cessioni di veicoli usati e calcolo dell'Iva dovuta .....  | 25        |
| Rilevazione in contabilità generale d'impresa della quota deducibile dell' Imu pagata sugli immobili strumentali ..... | 27        |

## **Bene a sapersi**

### ***Aliquote contributive dovute per la Gestione Separata***

La contribuzione per la Gestione Separata dovuta in relazione *al reddito per l'anno 2018*:

- *per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%; tale entità è stata così elevata dall'art. 2, comma 57, della L. 28 giugno 2012, n. 92, tenendo, inoltre, presente che:*
  - *la L. 22 maggio 2017, n. 81 - recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per:*
    - *i collaboratori;*
    - *gli assegnisti;*
    - *i dottorandi di ricerca con borsa di studio;*
    - *i titolari degli uffici di amministrazione;*
    - *i sindaci e i revisori;**iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, si rende dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%;*
  - *la predetta aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:*
    - *0,50%, stabilita dall'art. 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;*
    - *0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, dell'articolo unico, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;*
- *per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'art. 1, comma 165, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che l'aliquota contributiva (di cui all'art. 1, comma 79, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), è pari al 25%, tenendo presente che non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita:*
  - *dall'art. 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 inerente alla tutela relativa:*
    - *agli assegni per il nucleo familiare;*
    - *al congedo parentale;*
    - *alla degenza ospedaliera;*
    - *alla malattia;*
    - *alla maternità;*
  - *dall'art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;*
- *per i soggetti precedenti, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'art. 1, comma 491, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, modificando quanto già stabilito in base al combinato disposto dell'art. 2, comma 57, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e dell'art. 46-bis, comma 1, lett. g), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha confermato l'aliquota pari al 24% per entrambe le categorie (collaboratori, figure assimilate e liberi professionisti).*

La situazione delle aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2018 può essere così schematizzata:

| <i>Individuazione categoria</i>   | <i>Tipologia soggetto</i>   | <i>Aliquota contributiva</i>  |
|-----------------------------------|---|---|
| Collaboratori e figure assimilate | Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva <i>Dis-Coll</i>     | 34,23%<br><i>(33,00% + aliquote aggiuntive dello 0,72% e dello 0,51%)</i> |
|                                   | Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva <i>Dis-Coll</i> | 33,72%<br><i>(33,00% + aliquota aggiuntiva dello 0,72%)</i>               |
|                                   | Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  | 24,00%  |
| Liberi professionisti             | Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie  | 25,72%<br><i>(Ivs 25,00% + aliquota aggiuntiva dello 0,72%)</i>           |
|                                   | Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  | 24,00%  |

tenendo in considerazione che per l'anno 2018:

- *il massimale di reddito*, previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è pari a € 101.427,00. Ne deriva, di conseguenza, che le aliquote si applicano, con i criteri suaccennati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale;
- *il minimale di reddito*, previsto dall'art. 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233, è pari a € 15.710,00. Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:
  - € 4.040,61 (di cui € 3.927,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 25,72%;
  - € 5.297,412 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72%;
  - € 5.377,533 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 34,23%;

come schematizzato nel seguente prospetto:

| <i>Reddito minimo annuo</i> | <i>Aliquota</i> | <i>Contributo minimo annuo</i> |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| € 15.710,00                 | 24,00%          | € 3.770,40                     |
| € 15.710,00                 | 25,72 %         | € 4.040,612 (Ivs € 3.927,50)   |
| € 15.710,00                 | 33,72 %         | € 5.297,412 (Ivs € 5.184,30)   |
| € 15.710,00                 | 34,23 %         | € 5.377,533 (Ivs € 5.184,30)   |

Ai fini operativi, si ritiene utile porre in rilievo che:

- *la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente* è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), tenendo in considerazione che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, utilizzando:
  - il modello F24 telematico, per i datori privati;

e:

- il modello F24 EP, per le Amministrazioni Pubbliche;
- *per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata*, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018);

tenendo presente che i *compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018*, a norma dell'art. 51 del Tuir, si devono considerare percepiti nel periodo di imposta precedente (cosiddetto "principio di cassa allargato").

Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori – di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-*bis*, i cui compensi, ai sensi dell'art. 34 della L. 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente - è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2017 e cioè nella misura:

- del 24,00%, per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria;
- del 32,72%, per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll;
- *oppure*:
- del 33,23%, dal 1 luglio 2017, per i soggetti obbligati anche ad aliquota Dis-Coll.

### ***Versamento della tassa per i libri sociali***

Entro il 16 marzo 2018, per le società di capitali e cioè:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società consortili;
- aziende speciali degli enti locali e dei consorzi tra enti;

nonché, in relazione alla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (paragrafo: 12.1.3), per:

- le società di capitali in liquidazione ordinaria;
- le società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo onere dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile, con esclusione di quelle fallite;

sussiste l'obbligo di procedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, il cui importo dovuto, *che deve essere calcolato in relazione all'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2018*, è pari a:

- € 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

Sono *esonerate dal pagamento* della tassa sui libri sociali:

- le società cooperative e di mutua assicurazione, che, in sede di vidimazione, sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura di € 67,00 per ogni 500 pagine o frazione;
- i consorzi che non assumono la forma di società consortili (vedere, al riguardo, la risoluzione 10 novembre 1990, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore deve attivare le scritture previste dalla Legge fallimentare, che vengono vidimate dal Giudice Delegato "senza spese";
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro che risultano affiliate a:
  - una Federazione sportiva nazionale;
  - una disciplina sportiva associata;
  - un ente di formazione sportiva;

tenendo, inoltre, in considerazione che l'inerente atto costitutivo deve necessariamente risultare coerente e in conformità alle prescrizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289. Tale esonero si ritiene collegato al fatto che l'art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dall'art. 90, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, prevede espressamente che *"gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus-organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative"* e, quindi, se non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede di vidimazione, non dovrebbero nemmeno essere tenuti ad eseguire il versamento forfetario annuale.

Attualmente, la vidimazione iniziale è prevista solamente per i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile, riguardanti specificamente:

- il libro soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo e/o del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle obbligazioni;
- di ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Se, dopo aver corrisposto la tassa annuale, la società pone in essere il trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle entrate, non è tenuta ad eseguire un ulteriore versamento in quanto, a seguito dello stesso, non si rende necessario eseguire una nuova vidimazione dei libri sociali.

Pertanto, relativamente ad una società costituita alla fine del precedente anno solare, come, a titolo meramente indicativo, in data 31 ottobre, con termine del primo esercizio sociale al 31 dicembre, si ritiene non dovuta la tassa in argomento, in quanto la medesima si deve ritenere operativa per anno e non per periodo d'imposta.

In pratica, poiché il tributo, in sede di costituzione, è già stata corrisposto per l'anno in corso, il primo versamento che deve trovare esecuzione è quello che deve risultare posto in essere entro il successivo 16 marzo per la competenza del nuovo anno solare.

Il versamento della cosiddetta *tassa annuale*, che è deducibile ai fini sia dell'Ires sia dell'Irap, è dovuto, come detto, in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell'anno, e, ai fini operativi, sostituisce l'onere della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.

Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato utilizzando il modello F24, specificando:

- il codice tributo: 7085;
- l'anno di riferimento: 2017.

Nel sito internet dell'Agenzia delle entrate viene evidenziato che *l'omesso versamento della tassa annuale* in argomento *"è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a € 103,00"*, anche se, in assenza di una specifica sanzione stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per l'omesso e/o per il ritardato versamento, si ritiene coerente fare riferimento alla regola generale in tema di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa l'entità della sanzione amministrativa nella misura pari al 15% o al 30% dell'importo dovuto, in relazione al momento del pagamento.

Aderendo alla tesi della *"sanzione amministrativa pari al 15 o al 30%"*, sussiste la possibilità, *in assenza di cause ostative*, di fare ricorso al ravvedimento operoso con il pagamento della sanzione amministrativa:

- *entro 14 giorni dal 16 marzo 2018*, nella misura dallo 0,1% al 1,4% (in quanto, per ogni giorno di ritardo, deve essere conteggiato lo 0,1%);
- *dai 15 ai 30 giorni successivi il 16 marzo 2018*, nella misura ridotta del 1,50% (1/10 del 15%);
- *dopo i 30 giorni ed entro 90 giorni dal 16 marzo 2018*, nella misura ridotta del 1,67% (1/9 del 15%);
- *dopo i 90 giorni ed entro un anno dal 16 marzo 2018*, nella misura del 3,75% (1/8 del 30%);
- *dopo un anno ed entro due anni dal 16 marzo 2018*, nella misura del 4,29% (1/7 del 30%);
- *oltre due anni dal 16 marzo 2018*, nella misura del 5% (1/6 del 30%).

## ***Regime forfetario e istanza per il regime contributivo agevolato***

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, *che applicano il regime forfetario*, sussiste la possibilità di beneficiare di una specifica riduzione contributiva non obbligatoria, in quanto ha carattere opzionale e, di conseguenza, risulta accessibile esclusivamente a seguito di specifica domanda trasmessa, in via telematica, all'Inps dal soggetto interessato.

In particolare, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell'art. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile risulta costituita dal reddito d'impresa individuato ai fini fiscali, con la conseguenza, per coloro che applicano il "regime forfetario", che la contribuzione dovuta, sia sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, può, come detto, su espressa richiesta, ridotta del 35%.

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l'art. 2, comma 29, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, sia all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti di entità inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto corrisposto.

Ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione, pertanto, deve risultare corrisposta una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale.

Pertanto, se viene effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario, ma inferiore rispetto al dovuto, si attiverà l'operazione del recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi devono necessariamente risultare attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

In ogni caso, è opportuno tenere presente che si rende sempre dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Per quanto attiene ai familiari coadiuvanti e/o coadiutori, compresi nel regime previdenziale agevolato cui ha aderito il titolare dell'impresa, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438.

Pertanto, la base imponibile su cui il titolare deve procedere a calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore ha, in concreto, eventualmente percepito nel periodo d'imposta.

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione che il soggetto interessato ha l'onere di *presentare all'Inps entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intende usufruire* del regime agevolato.

Al riguardo, si ritiene importante porre in evidenza che se non risulta rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, mentre, per il successivo, deve necessariamente essere presentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà accordata con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge e possa continuare ad applicare il "regime forfetario".

## ***Contribuzione Inps 2018 per i lavoratori domestici***

Entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare, deve essere eseguito il pagamento dei

contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici *per il precedente trimestre*, la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).

Infatti, versamenti devono risultare eseguiti secondo il seguente scadenziario:

- *primo trimestre*, dal 1° al 10 aprile;
- *secondo trimestre*, dal 1° al 10 luglio;
- *terzo trimestre*, dal 1° al 10 ottobre;
- *quarto trimestre*, dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo;

tenendo in considerazione che per adempiere all'obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità:

- *bollettino Mav precompilato* inviato direttamente al datore di lavoro dall'Istituto;
- *circuito "Reti Amiche"*;
- *online*, sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione: "Servizi online" -> "Cittadino" -> "Lavoratori domestici: pagamento online contributi", utilizzando la carta di credito;
- *contact center*, telefonando al numero gratuito 803.164.

Al riguardo, si puntualizza che a seguito dell'iscrizione, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico.

Il contributo è legato alla paga effettiva oraria.

Gli elementi che compongono la paga oraria sono:

- la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
- il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria;

tenendo presente che la retribuzione oraria effettiva deve essere indicata sempre, anche nel caso si versi il contributo corrispondente alla quarta fascia.

Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

L'entità dei contributi dovuti per l'anno 2018 può essere così schematizzata:

- *senza contributo addizionale (di cui al comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012):*

| LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI                    |               |                           |                      |
|--|---------------|---------------------------|----------------------|
| retribuzione oraria                                |               | importo contributo orario |                      |
| Effettiva  | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF    | Senza quota CUAF (1) |
| fino a € 7,97                                      | € 7,05        | € 1,41 (0,35) (2)         | € 1,42 (0,35) (2)    |
| oltre a € 7,97<br>fino a € 9,70                    | € 7,97        | € 1,59 (0,39) (2)         | € 1,60 (0,40) (2)    |
| oltre a € 9,70                                     | € 9,70        | € 1,94 (0,48) (2)         | € 1,95 (0,49) (2)    |
| Orario di lavoro superiore a<br>24 ore settimanali | € 5,13        | € 1,02 (0,26) (2)         | € 1,03 (0,26) (2)    |

(1) Il contributo Cuaf-Cassa Unica Assegni Familiari non è dovuto solamente nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, se riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi indica la quota a carico del lavoratore.

- *comprensivo del contributo addizionale (comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:*

| lavoratori italiani e stranieri  |               |                            |                      |
|--|---------------|----------------------------|----------------------|
| retribuzione oraria  |               | importo contribuito orario |                      |
| effettiva  | convenzionale | comprensivo quota Cuaf     | senza quota Cuaf (1) |
| fino a € 7,97  | € 7,05        | € 1,51 (0,35) (2)          | € 1,51 (0,35) (2)    |
| oltre a € 7,97<br>fino a € 9,70  | € 7,97        | € 1,70 (0,40) (2)          | € 1,71 (0,40) (2)    |
| oltre a € 9,70   | € 9,70        | € 2,07 (0,49) (2)          | € 2,08 (0,49) (2)    |
| Orario di lavoro superiore a<br>24 ore settimanali   | € 5,13        | € 1,10 (0,26) (2)          | € 1,10 (0,26) (2)    |
| (1) Il contributo Cuaf-Cassa Unica Assegni Familiari non è dovuto solamente nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, se riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403).<br>(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. |               |                            |                      |

mentre i “coefficienti di ripartizione” operativi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sono i seguenti:

- *senza contributo addizionale (di cui al comma 28 dell’art.2 della L. 92/2012):*

| gestione                                    | lavoratori domestici con Cuaf |              | lavoratori domestici senza Cuaf |              |
|---|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|   | aliquote                      | coefficienti | aliquote                        | coefficienti |
| F.P.L.D.                                    | 17,4275%                      | 0,872793     | 17,4275%                        | 0,867579     |
| ASpl  | 1,0300%                       | 0,051584     | 1,1500%                         | 0,057250     |
| C.U.A.F.                                    | 0,0000%                       | 0,000000     |                                 |              |
| Maternità                                   | 0,0000%                       | 0,000000     | 0,0000%                         | 0,000000     |
| Inail                                       | 1,3100%                       | 0,065607     | 1,3100%                         | 0,065215     |
| Fondo garanzia trattamento<br>fine rapporto | 0,2000%                       | 0,010016     | 0,2000%                         | 0,009956     |
|   | -----                         | -----        | -----                           | -----        |
| Totale                                      | 19,9675%                      | 1,000000     | 20,0875%                        | 1,000000     |

- *comprensivo del contributo addizionale (comma 28 dell’art.2 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:*

| gestione                                    | lavoratori domestici con Cuaf |              | lavoratori domestici senza Cuaf |              |
|---|-------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|   | aliquote                      | coefficienti | aliquote                        | coefficienti |
| F.P.L.D.                                    | 17,4275%                      | 0,815608     | 17,4275%                        | 0,811053     |
| ASpl  | 1,0300%                       | 0,048204     | 1,1500%                         | 0,053519     |
| C.U.A.F.                                    | 0,0000%                       | 0,000000     |                                 |              |
| Maternità                                   | 0,0000%                       | 0,000000     | 0,0000%                         | 0,000000     |
| Inail                                       | 1,3100%                       | 0,061308     | 1,3100%                         | 0,060966     |
| Contributo addizionale                      | 1,4000%                       | 0,065520     | 1,4000%                         | 0,065154     |
| Fondo garanzia trattamento<br>fine rapporto | 0,2000%                       | 0,009360     | 0,2000%                         | 0,009308     |
|   | -----                         | -----        | -----                           | -----        |
| Totale                                      | 21,3675%                      | 1,000000     | 21,4875%                        | 1,000000     |

Ai fini operativi, per chiarezza procedurale si ritiene opportuno rammentare che:

- l'art. 2 della L. 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito l'ASpl-Assicurazione Sociale per l'Impiego, al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6 (1,30%) e 28, comma 1 (0,01%), della L. 3 giugno 1975, n. 160;
- l'art. 2, comma 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92, ha previsto che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all' 1,40% della retribuzione convenzionale;
- in relazione all'art. 1, comma 769, della L. 26 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria è stata elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
- in base ai commi 361 e 362 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex art. 24 della L. 88/1989, è stato riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: Cuaf (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%);
- l'art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha espressamente riconosciuto ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo Cuaf pari a 0,8 punti percentuali (se tale contributo è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) *oppure* pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo Cuaf è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
- l'art. 49 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell'indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall'art. 43 della L. 28 dicembre 2001, n. 448;
- a norma dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico sull'immigrazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, è stato soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio;
- ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc;
- per effetto dell'introduzione dell'Irap (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo Tbc dell'1,66% e il contributo al Servizio sanitario nazionale del 10,60% non vengono più riscossi;
- in applicazione dell'art. 27, comma 2-bis, della L. 28 febbraio 1997, n. 30, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo Cuaf, ha subito un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997 (andando a regime dal 1° gennaio 2011).

### ***Inail-interessi dovuti sui versamenti rateizzati dei premi autoliquidati per l'anno in corso***

Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi al saldo per l'anno 2017 e in acconto per l'anno 2018, può essere effettuato *in unica soluzione* entro il 16 febbraio 2018 *oppure* in *quattro rate trimestrali*, dandone comunicazione direttamente nell'ambito della dichiarazione delle retribuzioni.

Specificamente, i datori che hanno scelto di avvalersi della rateazione, sono tenuti a corrispondere il totale del premio dovuto in *quattro diverse scadenze* e cioè entro:

- *il 16 febbraio 2018*, la prima rata, pari al 25% dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di

- addizionale ex Anmil, senza alcuna maggiorazione per interessi;
- *il 16 maggio 2018*, la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo degli interessi di dilazione;
  - *il 20 agosto 2018*, la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorata dei previsti interessi di dilazione;
  - *entro il 16 novembre 2018*, la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandola, come per le precedenti, degli interessi per il prorogato termine di adempimento.

Per il procedere alla corresponsione del premio dovuto, nella sezione Inail del modello F24 deve risultare specificato, come regola generale, salvo particolari situazioni, per:

- *il codice sede*, il riferimento che contraddistingue la sede Inail competente per territorio;
- *il codice ditta*, il dato identificativo della ditta (non della "Pat-posizione assicurativa territoriale") presente sulla comunicazione di apertura della posizione assicurativa e su ogni altra comunicazione che l'Istituto ha inviato all'azienda;
- *il c.c.*, il codice di controllo, rappresentato dalle ultime due cifre del codice o dato identificativo della ditta;
- *il numero di riferimento*, il riferimento del premio derivante da autoliquidazione, che deve essere identificato dal codice "90" seguito dall'anno a cui l'autoliquidazione si riferisce (es.: per l'anno 2018: 902018);
- *la causale*, la lettera P;
- *l'importi a debito/credito*, l'entità del premio dovuto o dell'ammontare che risulta posto in compensazione.

I datori di lavoro, anche per l'anno 2018, devono necessariamente procedere alla presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2016 entro il termine del 28 febbraio 2018, tenendo presente che:

- se sono titolari di una Pat-posizione assicurativa territoriale devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici "Alpi online", che calcolano anche il premio dovuto, e procedono all'invio telematico della dichiarazione salari;
- presumono di erogare nell'anno 2018 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2017 (a es.: per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2018) devono inviare all'Inail - entro il 16 febbraio 2018 - la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio "riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2018;
- si sono avvalsi dell'opportunità di corrispondere in maniera dilazionata i premi dovuti per l'anno in corso, ai sensi del comma 19 dell'art. 59 della L. 449/1997, così come modificato dall'art. 55, comma 5, della L. 144/1999, devono procedere al versamento della *rata* di premio anticipato (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista, come di seguito specificato) risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.

Per quanto attiene la misura degli interessi dovuti, si precisa che il tasso per il calcolo degli interessi da corrispondere in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione è pari all'0,68%.

I datori di lavoro che hanno iniziato l'attività nel periodo intercorrente tra la metà e la fine di dicembre 2017 e hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, possono presentare l'autoliquidazione 2017/2018 entro il 16 giugno 2018, nel qual caso potranno usufruire del pagamento rateale corrispondendo la prima rata, pari al 50% del premio, entro il 16 giugno 2018, mentre sulle successive applicheranno gli specifici coefficienti da applicare agli importi della terza e quarta rata scadenti rispettivamente il 20 agosto 2018 e il 16 novembre 2018.

Di seguito, si riportano i coefficienti, riguardanti l'intero anno solare, da moltiplicare agli importi delle rate dell'autoliquidazione 2017/2018 successive alla prima, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nell'ipotesi in cui il termine di pagamento del giorno 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto, senza alcuna ulteriore particolare maggiorazione.

**Circ. n. 3/2018**  
**Periodo 16-28 Febbraio 2018**

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2017/2018 che scade al 16 febbraio 2018, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

| <i>rate</i> | <i>data scadenza</i> | <i>data utile per il pagamento</i> | <i>Coefficiente interessi</i> |
|-------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1°          | 16 febbraio 2018     | 16 febbraio 2018                   | 0,00000000                    |
| 2°          | 16 maggio 2018       | 16 maggio 2018                     | 0,00165808                    |
| 3°          | 16 agosto 2018       | 20 agosto 2018                     | 0,00337205                    |
| 4°          | 16 novembre 2018     | 16 novembre 2018                   | 0,00508603                    |

N.B.: il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

## Agenda

### Scadenario dal 16 al 28 febbraio 2018

| Giorno | Adempimento  | Fatto/<br>da fare |
|--------|--|-------------------|
| 16     | <b>ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO</b><br>Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> , compresa quella sull'energia elettrica in rata d'acconto.   |                   |
| 16     | <b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b><br>I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef di competenza del <i>mese precedente</i> .  |                   |
| 16     | <b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b><br>I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.  |                   |
| 16     | <b>ARTIGIANI E COMMERCIANTI</b><br>Versamento da parte degli iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps della quota contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito inerente al quarto e ultimo trimestre 2017.   |                   |
| 16     | <b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b><br>Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate <i>nel corso del mese precedente</i> sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.  |                   |
| 16     | <b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b><br>I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno € 500,00. |                   |
| 16     | <b>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 3%</b><br>Versamento, da parte dei datori di lavoro-sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, del contributo di solidarietà del 3% dovuto sui redditi di importo superiore a € 300.000,00 euro lordi annui, trattenuto in sede di conguaglio di fine anno posto in essere nel corso dello scorso mese.   |                   |
| 16     | <b>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO</b><br>Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> , nonché dei contributi trimestrali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.   |                   |
| 16     | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</b><br>Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi <i>inerenti al mese precedente</i> per i   |                   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.  |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi <i>inerenti al mese precedente</i> .  |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi <i>inerenti al mese precedente</i> .  |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi <i>inerenti al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.  |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO</b><br>I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi <i>inerenti al mese precedente</i> nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.                       |  |
| 16 | <b>CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI</b><br>Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali <i>nel corso del mese precedente</i> .   |  |
| 16 | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR</b><br>I datori di lavoro-sostituti d'imposta devono procedere al pagamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del Tfr-trattamento di fine rapporto maturate nell'anno solare precedente, utilizzando in compensazione, se ne ricorrono le condizioni, il credito scaturente dal versamento effettuato nei periodi d'imposta 1997 e/o 1998 a titolo di anticipo della tassazione del Tfr. |  |
| 16 | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO</b><br>Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di dicembre ( <i>secondo mese precedente</i> ), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.  |  |
| 16 | <b>IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO</b><br>Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di dicembre ( <i>secondo mese precedente</i> ).  |  |
| 16 | <b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b><br>I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .   |  |
| 16 | <b>INAIL-PREMI A SALDO E IN ACCONTO</b><br>Per i datori di lavoro e per i committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, scade il termine:   |  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• per comunicare telematicamente all'Inail, la riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno in corso;</li> <li>• procedere all'autoliquidazione dei premi inerenti ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, dovuti a saldo per l'anno precedente e in acconto per quello in corso;</li> <li>• per eseguire l'inerente pagamento in unica soluzione oppure della prima delle quattro rate, nell'ipotesi di opzione alla rateazione.</li> </ul>   |  |
| <b>16</b> | <p><b>INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA</b></p> <p>Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate <i>nel mese precedente</i> in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p>   |  |
| <b>16</b> | <p><b>IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</b></p> <p>Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).</p>  |  |
| <b>16</b> | <p><b>IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA</b></p> <p>Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese;</li> <li>• da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di dicembre (<i>secondo mese precedente</i>), al netto dell'eventuale acconto corrisposto entro il 27 dicembre scorso;</li> <li>• da parte dei soggetti con partita Iva-regime trimestrale per "natura", come, ad esempio, gli autotrasportatori, benzinai e subfornitori, dell'eventuale debito di tributo di competenza del quarto trimestre 2016, senza alcuna maggiorazione per interessi.</li> </ul>  |  |
| <b>16</b> | <p><b>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE</b></p> <p>I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compensi per avviamento commerciale;</li> <li>- contributi degli enti pubblici;</li> <li>- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li> <li>- premi e vincite;</li> <li>- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li> <li>- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li> <li>- redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li> <li>- redditi diversi;</li> <li>- pagamenti inerenti alle locazioni brevi;</li> </ul> <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.</p> |  |
| <b>16</b> | <p><b>TOBIN TAX</b></p>  |  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    | Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti nel corso del mese precedente.  |  |
| 20 | <b>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</b><br>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.  |  |
| 20 | <b>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b><br>Le Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute <i>nel corso del mese precedente</i> .   |  |
| 20 | <b>ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO</b><br>Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i> .  |  |
| 20 | <b>AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</b><br>Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.                     |  |
| 20 | <b>CONTRIBUTO CONAI</b><br>Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.  |  |
| 20 | <b>ENASARCO-VERSAMENTO CONTRIBUTI</b><br>Pagamento, da parte delle case mandanti, dei contributi dovuti per gli agenti e per i rappresentanti alla fondazione Enasarco con riferimento al trimestre precedente, mediante utilizzo del sistema <i>on line</i> , che prevede la compilazione via web/internet della distinta di versamento e l'addebito automatico delle somme dovute su c/c bancario.   |  |
| 26 | <b>CONTRIBUTI ENPAIA</b><br>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi <i>inerenti al mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.  |  |
| 26 | <b>OPERATORI INTRACOMUNITARI-TRASMISSIONE MODELLI INTRASTAT MESE PRECEDENTE</b><br>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere a presentare, tramite invio all'Agenzia delle dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure spedizione telematica all'Agenzia delle entrate gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> . |  |
| 28 | <b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</b>   |  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           | <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di marzo</i>, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>  |  |
| <b>28</b> | <p><b>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE-<br/>RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche, aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la cui chiusura, pertanto, è avvenuta lo scorso 31 dicembre, poiché il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata), se dovuti, ai fini dell'imposta sul reddito, inerenti eventuali addizionali e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive è <i>scaduto il 30 novembre 2017</i> (undicesimo mese del periodo d'imposta), sussiste la possibilità, entro la data in esame, di procedere, <i>se non vi hanno già provveduto</i>, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte dovute, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p>   |  |
| <b>28</b> | <p><b>AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO-TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EFFETTUATI SU PARTI COMUNI DI EDIFICI RESIDENZIALI</b></p> <p>Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli amministratori di condominio devono procedere a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e/o all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, tenendo presente che nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini. Sempre entro la data in esame, gli amministratori di condominio devono anche effettuare la comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, delle informazioni e dei dati relativi alla cessione, nell'anno precedente, del credito corrispondente alla detrazione d'imposta spettante ai condòmini in relazione agli interventi di riqualificazione energetica o antisismici effettuati sulle parti comuni condominiali.</p> |  |
| <b>28</b> | <p><b>COMUNICAZIONI DATI INERENTI A FORNITURE DI DOCUMENTI FISCALI</b></p> <p>Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono procedere, in relazione al precedente periodo d'imposta, alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni dei dati relativi alla fornitura di documenti fiscali.</p>   |  |
| <b>28</b> | <p><b>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA-QUARTO TRIMESTRE 2017</b></p> <p>Per i soggetti passivi Iva che non risultano esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale e/o dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche sempre che, nel corso dell'anno, non siano meno le predette condizioni di esonero, scade il termine per procedere a effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati informativi inerenti alle liquidazioni periodiche Iva relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (soggetti mensili) o al quarto trimestre (soggetti trimestrali).</p>  |  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>N.B.: lo “spesometro”, in scadenza nella data in esame, è stato oggetto di proroga.</p>  |  |
| 28 | <p><b>COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</b></p> <p>Comunicazione diretta o tramite gli intermediari abilitati dei dati e delle informazioni che consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni, da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di coloro che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro;</li><li>• dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;</li><li>• degli enti previdenziali;</li><li>• delle imprese di assicurazione;</li><li>• delle banche, delle Poste e degli Istituti di pagamento;</li><li>• dei soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse;</li><li>• delle Università statali e non statali;</li><li>• delle forme pensionistiche complementari;</li><li>• degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale e fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.</li><li>• degli amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre dell'anno precedente.</li></ul> |  |
| 28 | <p><b>CONGUAGLIO REDDITI LAVORO DIPENDENTE</b></p> <p>I datori di lavoro che in sede di liquidazione della retribuzione del mese di dicembre scorso non hanno posto in essere la cosiddetta “operazione di conguaglio tributario” delle ritenute alla fonte operate nel corso dell’anno solare (riliquidazione dell’Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche sul totale dei compensi erogati) possono porla in essere entro la data in esame.</p>  |  |
| 28 | <p><b>CONTRATTI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI</b></p> <p>Per coloro che hanno stipulato contratti di affitto dei fondi rustici devono procedere sia a registrare in modo cumulativo i contratti di affitto dei fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nel 2017, sia a corrispondere l’inerente imposta.</p>   |  |
| 28 | <p><b>CONTRIBUZIONI INPS</b></p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li><li>• ai collaboratori coordinati e continuativi;</li><li>• ai lavoratori a progetto;</li><li>• ai lavoratori autonomi occasionali;</li><li>• ai venditori a domicilio;</li><li>• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.</li></ul> <p>Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport.</p>   |  |
| 28 | <p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI SC-PRESENTAZIONE</b></p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d’imposta <i>alla fine dello scorso mese di maggio</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>  |  |
| 28 | <p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP-MODIFICA SCELTA UTILIZZO CREDITO</b></p> <p>Per i contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti Ires “solari”, che</p>   |  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | hanno presentato gli adempimenti dichiarativi entro la prevista scadenza del <i>31 ottobre scorso</i> , hanno la possibilità, non oltre la data in esame, di procedere a trasmettere i modelli integrativi Redditi 2017 e Irap 2017, al fine di modificare la scelta di rimborso del credito d'imposta e di esercitare l'opzione per la conversione del rimborso del credito in compensazione.  |  |
| 28 | <b>DISABILI-TRASMISSIONE PROSPETTO INFORMATIVO</b><br>I datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti, soggetti alle disposizioni sul collocamento obbligatorio devono inviare, obbligatoriamente in via telematica al competente ufficio, un prospetto informativo relativo alle assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili e delle altre categorie protette, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo presente che il prospetto non deve essere necessariamente inviato ogni anno, ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.                                    |  |
| 28 | <b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b><br>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.   |  |
| 28 | <b>IMPOSTA DI BOLLO</b><br>Pagamento, da parte dei soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale, della prima rata bimestrale, utilizzando il modello F24.   |  |
| 28 | <b>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI</b><br>Pagamento, da parte delle compagnie di assicurazioni e soggetti assimilati, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio, nonché sui conguagli dell'imposta relativa ai premi e accessori dello scorso mese di dicembre.  |  |
| 28 | <b>IMPRENDITORI CHE APPLICANO IL REGIME FISCALE FORFETARIO</b><br>Invio telematico all'Inps da parte degli esercenti attività d'impresa che applicano il regime forfetario, della comunicazione di voler beneficiare del regime agevolato contributivo (abbattimento del contributo Ivs del 35%).<br>Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che la disciplina previdenziale applicabile alle imprese forfettarie, prevede che il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito deve essere applicata la contribuzione ridotta del 35%, tenendo presente che il calcolo del dovuto deriva dall'applicazione della riduzione sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, sia all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale. |  |
| 28 | <b>INAIL-AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI DOVUTI</b><br>Per i datori di lavoro e/o per i committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, scade il termine per procedere alla trasmissione telematica della denuncia inerente all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2017 e in acconto per il 2018.   |  |
| 28 | <b>INAIL-DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEI PREMI</b><br>I datori di lavoro che risultano essere in attività da almeno due anni, se ne ricorrono i presupposti previsti, hanno la possibilità di procedere a trasmettere all'Inail la richiesta-istanza di riduzione dei premi.   |  |
| 28 | <b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b><br>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese   |  |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
|           | precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.  |  |
| <b>28</b> | <p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SECONDA o UNICA RATA IMPOSTE SUL REDDITO</b></p> <p>Termine per porre in essere, da parte dei contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires solari, il ravvedimento degli adempimenti inerenti all'omesso o insufficiente versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef o Ires, Irap, inerenti addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali, il cui termine è scaduto il 30 novembre scorso, corrispondendo le somme dovute, la sanzione amministrativa ridotta dell'1,67% e gli interessi legali.</p>   |  |
| <b>28</b> | <p><b>SCHEDA CARBURANTE</b></p> <p>Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.</p>  |  |
| <b>28</b> | <p><b>SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</b></p> <p>I contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari" che erano tenuti a porre in essere il versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef, Ires, Irap, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali (<i>il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 30 novembre 2017</i>), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p> |  |
| <b>28</b> | <p><b>SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</b></p> <p>Segnalazione telematica all'Uif della Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a € 12.500,00 poste in essere nel corso del mese precedente.</p>  |  |
| <b>28</b> | <p><b>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC</b></p> <p>Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso <i>mese di agosto</i> (senza maggiorazioni) o dello scorso <i>mese di luglio</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>   |  |
| <b>28</b> | <p><b>TAXI-ISTANZA PER CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>I titolari della licenza di esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono procedere alla presentazione dell'apposita istanza per la fruizione, mediante credito d'imposta, del beneficio (rimborso di quota d'accisa) inerente ai consumi sostenuti nel corso dell'anno precedente.</p>   |  |
| <b>28</b> | <p><b>TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI PERSONE-ANNOTAZIONE PROVVIGIONI</b></p> <p>Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere ad effettuare l'annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel corso del precedente ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti pubblici urbani di persone.</p>   |  |

## Schede operative

### **Termini di decadenza degli accertamenti fiscali**

| <b>VIOLAZIONE IMPOSTE SUI REDDITI</b>   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <i>Periodo d'imposta di riferimento</i>   | <i>Modello per adempimento dichiarativo</i>                     | <i>Termine</i>   |  |
|   |   | <i>Con dichiarazione presentata</i>                          | <i>Con dichiarazione omessa</i>                              |
| 2017  | Redditi 2018  | 31 dicembre 2023   | 31 dicembre 2025   |
| 2016  | Redditi 2017  | 31 dicembre 2022   | 31 dicembre 2024   |
| 2015  | Unico 2016  | 31 dicembre 2020   | 31 dicembre 2021   |
| 2014  | Unico 2015  | 31 dicembre 2019   | 31 dicembre 2020   |
| 2013  | Unico 2014  | 31 dicembre 2018   | 31 dicembre 2019   |
| 2012  | Unico 2013  | 31 dicembre 2017   | 31 dicembre 2018   |
| 2011  | Unico 2012  | 31 dicembre 2016   | 31 dicembre 2017   |
| 2010  | Unico 2011  | 31 dicembre 2015   | 31 dicembre 2016   |
| <b>VIOLAZIONE QUADRO RW</b>   |   |  |  |
| <i>Periodo d'imposta di riferimento</i>   | <i>Modello per adempimento dichiarativo</i>                     | <i>Periodo d'imposta della violazione</i>                    | <i>Termini di prescrizione (circ. n. 30/2015)</i>            |
| 2017  | Redditi 2018  | 2018   | 31 dicembre 2023   |
| 2016  | Redditi 2017  | 2017   | 31 dicembre 2022   |
| 2015  | Unico 2016  | 2016   | 31 dicembre 2021   |
| 2014  | Unico 2015  | 2015   | 31 dicembre 2020   |
| 2013  | Unico 2014  | 2014   | 31 dicembre 2019   |
| 2012  | Unico 2013  | 2013   | 31 dicembre 2018   |
| 2011  | Unico 2012  | 2012   | 31 dicembre 2017   |
| 2010  | Unico 2011  | 2011   | 31 dicembre 2016   |
| N.B.: il periodo di prescrizione dei redditi, con decorrenza dal modello Redditi 2017, nell'ipotesi di dichiarazione presentata, coincidono con quelli del quadro RW.   |   |  |  |
| <b>VIOLAZIONE SUL MONITORAGGIO FISCALE-PERIODI D'IMPOSTA PER I QUALI SONO APERTI I TERMINI PER LA CONTESTAZIONE</b>   |   |  |  |
| <i>Periodo d'imposta in cui si detengono attività all'estero</i>  | <i>Periodo d'imposta in cui si concretizza la violazione RW</i> | <i>Termine decadenza ordinaria (art. 20 D.Lgs. 472/1997)</i> | <i>Termine raddoppiato (art. 12, c. 2-ter, D.L. 78/2009)</i> |
| 2010  | 2011  | 31 dicembre 2016   | 31 dicembre 2021   |
| 2011  | 2012  | 31 dicembre 2017   | 31 dicembre 2022   |
| 2012  | 2013  | 31 dicembre 2018   | 31 dicembre 2023   |
| 2013  | 2014  | 31 dicembre 2019   | 31 dicembre 2024   |
| 2014  | 2015  | 31 dicembre 2020   | 31 dicembre 2025   |
| 2015  | 2016  | 31 dicembre 2021   | 31 dicembre 2026   |
| 2016  | 2017  | 31 dicembre 2022   | 31 dicembre 2027   |
| N.B.: secondo l'Agenzia delle entrate si rende applicabile l'art. 20 del D.Lgs. 473/1997, in relazione al quale l'atto di contestazione o quello di irrogazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine per l'accertamento dei singoli tributi. |   |  |  |

### **Autovetture strumentali nell'attività d'impresa**

| <i>Tipo operazione</i> | <i>Riferimento operativo</i>           | <i>Rilevanza procedurale</i>   |
|------------------------|--|--|
| <b>Acquisto</b>        | <i>Entità valore contabile</i>         | Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).  |
|                        | <i>Detrazione Iva</i>                  | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.  |
|                        | <i>Imposte dirette</i>                 | Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile ( <i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i> ).<br>Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.   |
| <b>Ammortamento</b>    | <i>Valore contabile di imputazione</i> | Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato in relazione al stimato periodo di utilizzo.   |
|                        | <i>Imposte dirette</i>                 | Quota di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale o del periodo d'imposta con applicazione dell'aliquota individuabile nel D.M. 31.12.1988, che, di regola, è pari a: 20% ( <i>nel primo periodo d'imposta di entrata in uso del bene, l'aliquota deve essere ridotta alla metà</i> ).<br>Per gli acquisti di beni nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti eseguito il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%. |
| <b>Leasing-canone</b>  | <i>Entità valore contabile</i>         | Ammontare dei canoni che possono essere imputati all'esercizio sociale o al periodo d'imposta da imputare nel rispetto del principio di competenza temporale ( <i>in relazione al valore distintamente ed espressamente specificato nel contratto di leasing</i> ).  |
|                        | <i>Detrazione Iva</i>                  | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.  |
|                        | <i>Imposte dirette</i>                 | Canoni interamente deducibili nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ), tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura   |

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   |                                | almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.   |
| <b>Leasing-riscatto</b>                 | <i>Entità valore contabile</i> | Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).   |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.   |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile ( <i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i> ). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, sussiste la possibilità di applicare l'ammortamento nella misura del 100% (con l'operatività, se ne ricorrono i presupposti, del super-ammortamento). |
| <b>Noleggjo full service</b>            | <i>Entità valore contabile</i> | Ammontare imponibile del noleggio <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).   |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.   |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Ammontare noleggio interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).   |
| <b>Premi assicurativi</b>               | <i>Entità valore contabile</i> | Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).  |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma dell'art. 10 del medesimo decreto.  |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Ammontare premio assicurativo interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).  |
| <b>Bollo auto/tassa di circolazione</b> | <i>Entità valore contabile</i> | Ammontare dell'imposta di bollo nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).  |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Operazione fuori campo Iva  |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Ammontare dell'imposta di bollo deducibile secondo il "principio di cassa", anche se può essere rispettato il criterio della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).  |
| <b>Carburanti e lubrificanti</b>        | <i>Entità valore contabile</i> | Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).   |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro Iva acquisti.   |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Deducibile integralmente.   |
| <b>Manutenzioni e</b>                   | <i>Entità valore</i>           | Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva  |

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| <b>riparazioni</b>                          | <i>contabile</i>               | acquisti).   |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.  |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Interamente deducibile fino al limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccedenza per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (per gli esercenti attività di taxi, scuola guida, trasporti pubblici e autotrasportatori: interamente deducibile fino al limite del 25% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccedenza per quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi). |
| <b>Oneri e/o spese incrementative</b>       | <i>Entità valore contabile</i> | Capitalizzazione dell'incremento del valore del bene in misura pari all'ammontare imponibile addebitato.   |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.  |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile ( <i>tramite imputazione a titolo di maggiori quote ammortamento</i> ).   |
| <b>Pedaggi autostradali</b>                 | <i>Entità valore contabile</i> | Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).  |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.  |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile.  |
| <b>Contravvenzioni o multe stradali</b>     | <i>Entità valore contabile</i> | Importo della contravvenzione più oneri di diretta imputazione (compreso onere inerente alla notifica).  |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Operazione non Iva.  |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Interamente non deducibile.  |
| <b>Altre spese diverse dalle precedenti</b> | <i>Entità valore contabile</i> | Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).  |
|   | <i>Detrazione Iva</i>          | Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.  |
|   | <i>Imposte dirette</i>         | Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile.  |

## Dossier Casi e Contabilità

### **Cessioni di veicoli usati e calcolo dell'Iva dovuta**

Ai sensi dell'art. 19-bis1 del decreto Iva, per le cessioni di:

- ciclomotori;
- motocicli;
- autovetture;
- autoveicoli;

che a suo tempo sono stati importati o acquistati, anche utilizzando un'operazione di leasing, la base imponibile deve essere determinata applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di detrazione che era stata utilizzata in sede di acquisizione come schematizzato nel seguente prospetto:

| <i>veicoli acquistati</i>                            | <i>detrazione iva operata in sede di acquisto del veicolo</i>  | <i>regime fiscale previsto per la successiva cessione</i>  |
|--|--|--|
| entro il 31 dicembre 2000                            | Iva non detratta in modo totale  | Esente ex art. 10, n. n. 27-quinquies, del decreto Iva   |
| nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005  | Iva detratta nella misura del 10%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso                 | Base imponibile Iva nella misura del 10% del corrispettivo di cessione   |
| nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005  | Iva detratta nella misura del 10% più ulteriore 30% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso | Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006                               |
| nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006 | Iva detratta nella misura del 15%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso                 | Base imponibile Iva nella misura del 15% del corrispettivo di cessione   |
| nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006 | Iva detratta nella misura del 15% più ulteriore 25% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso | Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006                               |
| nel periodo dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007  | Iva detratta in relazione al principio di inerenza in relazione all'utilizzo                               | Base imponibile Iva nella misura corrispondente alla percentuale di tributo detratto in sede di acquisizione in relazione al principio di inerenza |
| dal 27 giugno 2007                                   | Iva detratta nella misura del 40%  | Base imponibile Iva nella misura del 40% del corrispettivo di cessione   |

**Caso** – nel mese di dicembre 2017, un esercente attività d'impresa, ha ceduto un'autovettura al prezzo (Iva esclusa) di € 10.000,00, che aveva acquistato nel mese di maggio 2005 per € 50.000,00, oltre all'Iva del 20% pari a € 10.000,00.

Nell'anno 2005, aveva proceduto a detrarre il 10% dell'Iva (€ 1.000,00) e non aveva ritenuto opportuno presentare l'istanza di rimborso per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione.

La fattura per la cessione dell'autovettura, limitatamente ai conteggi, deve necessariamente risultare così redatta:

- Prezzo di cessione dell'autovettura ..... € 10.000,00

|  |             |
|--|-------------|
| - Iva 22% su € 1.000,00 (10% del prezzo di cessione) ..... | € 220,00    |
|  | -----       |
| - Totale fattura .....                                     | € 10.220,00 |
|  | -----       |

Per quanto attiene alla cessione in esame, al rigo VE23 della dichiarazione annuale Iva, deve risultare compreso l'importo di € 1.000,00 con l'inerente entità di tributo pari a € 220,00, tenendo presente, inoltre, che l'ammontare imponibile di € 1.000,00 deve essere anche evidenziato al successivo rigo VE40, in quanto deve concorrere negativamente alla formazione del "volume d'affari" da indicare al successivo rigo VE50. Limitatamente ai dati del caso esaminato, l'esposizione dei dati deve risultare così impostata:

| <b>Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</b> | <b>VE20</b> | Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1                         | ,00             | ,00           |
|--|-------------|--|-----------------|---------------|
|  | <b>VE21</b> | distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | ,00             | ,00           |
|  | <b>VE22</b> |  | ,00             | ,00           |
|  | <b>VE23</b> |  | <b>1.000,00</b> | <b>220,00</b> |
|  |             | <b>VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni</b>                        | <b>1.000,00</b> |               |
| <b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>  | <b>VE50</b> | <b>VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei rigi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)                | ,00             |               |

Per completezza dell'argomento inerente alle cessioni dei veicoli, si rammenta che con l'art. 1, comma 261, lett. c), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, è stato coordinato il regime Iva inerente alle cessioni di beni il cui acquisto e/o l'importazione ha consentito di operare una detrazione parziale del tributo.

In concreto, risulta operativo il principio che la base imponibile delle cessioni di beni acquistati con la detrazione parziale dell'imposta nel rispetto del dettato dell'art. 19-bis1 del decreto Iva o di altre specifiche norme riguardanti l'indetraibilità oggettiva, deve essere individuata, in relazione all'art. 13 del decreto Iva, applicando al corrispettivo dell'operazione la medesima percentuale di detrazione che è stata esercitata in sede di acquisizione del bene.

Poiché l'art. 19-bis1 del decreto Iva, prevede espressamente che l'imposta versata per l'acquisto e/o l'importazione dei veicoli è detraibile:

- *nella misura ridotta del 40%*, se vengono utilizzati solo parzialmente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- *per l'intero importo*, se:
  - l'acquirente svolge attività di agente e/o rappresentante di commercio;
  - rientrano nell'ambito dell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, come, a titolo meramente indicativo, nel caso del rivenditore o del concessionario di autoveicoli e autoveicoli;
  - sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

tenendo in considerazione che alla medesima regola procedurale di detrazione del tributo sono soggette le operazioni inerenti all'acquisto e/o all'importazione dei componenti e/o di ricambi dei veicoli in argomento. Inoltre, si rammenta che nell'art. 19-bis1, lettere c) e d), del decreto Iva risulta presente il concetto unitario di "veicoli stradali a motore", che necessariamente comprende *"tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto"*.

Poiché l'individuazione dei beni deve essere ricercata esclusivamente nella lett. c) dell'art. 19-bis1, del decreto Iva, si potrebbe affermare che sussiste la detrazione integrale del tributo, quando il veicolo risulta effettivamente ed esclusivamente utilizzato nell'attività d'impresa o professionale.

## ***Rilevazione in contabilità generale d'impresa della quota deducibile dell'Imu pagata sugli immobili strumentali***

L'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La medesima imposta è in deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir, si considerano strumentali gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio:

- dell'arte o della professione;  
o:
- dell'impresa commerciale;

da parte del possessore, per cui, di conseguenza, si devono necessariamente escludere dalla nozione di "immobili strumentali" quelli ad utilizzo promiscuo.

In altri termini, per espressa previsione normativa, si deve ritenere esclusa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente:

- all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale;  
e:
- all'uso personale o familiare del contribuente.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, costituisce costo deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta, a condizione che l'imposta risulti effettivamente pagata dal contribuente (principio di cassa).

Al riguardo, si pone in rilievo che l'art. 99, comma 1, del Tuir non prevede, ai fini della determinazione del reddito, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento.

In conclusione, un'eventuale Imu versata tardivamente, rispetto al periodo d'imposta di riferimento, si deve ritenere in deducibile, in quanto si tratta di un costo di competenza di uno specifico periodo di imposta. Diversamente l'Imu corrisposta tardivamente, come a titolo meramente indicativo nel corso dell'anno successivo, è un costo di competenza del periodo di imposta precedente in deducibile in detto periodo, in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo all'atto dell'avvenuto pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede di adempimento dichiarativo.

Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell'art. 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'arte o professione.

Quindi, l'Imu è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo.

A chiarimento dell'assunto, si consideri l'avvenuto pagamento dell'Imu per un bene immobile strumentale nel corso del 2017 per € 1.000,00 in due rate di uguale ammontare.

Contabilmente la rilevazione è di semplice articolazione, come di seguito indicato:

- *per il pagamento dell'acconto entro il 16 giugno:*

| riferimento conti                     |          | Descrizione Dare |   | Descrizione Avere | Importi |
|---------------------------------------|----------|------------------|---|-------------------|---------|
| E B.14                                | P C.IV.1 | Imu              | a | Banca c/c         | 500,00  |
| <i>Versamento prima rata Imu 2017</i> |          |                  |   |                   |         |

- *per il pagamento del saldo entro il 18 dicembre:*

| riferimento conti |  | Descrizione Dare |  | Descrizione Avere | Importi |
|-------------------|--|------------------|--|-------------------|---------|
|-------------------|--|------------------|--|-------------------|---------|

|                                 |          |     |  |          |           |  |        |
|---------------------------------|----------|-----|--|----------|-----------|--|--------|
| E B.14                          | P C.IV.1 | Imu |  | $\alpha$ | Banca c/c |  | 500,00 |
| Versamento quota saldo Imu 2017 |          |     |  |          |           |  |        |

In sede di adempimento dichiarativo per l'anno 2017 (modello Redditi 2018), al fine di beneficiare della deducibilità Imu del 20% di quanto effettivamente versato è necessario effettuare da parte dei contribuenti:

- *in contabilità ordinaria (quadro RF dei modelli Redditi 2018 PF, SC e SP rispettivamente per imprese individuali, soggetti Ires e società personali):*
  - *una variazione in aumento* -> al rigo RF16-imposte indeducibili o non pagate (art. 99 del Tuir), per l'intero ammontare dell'Imu risultante dal conto economico (nel caso in esame: per € 1.000,00);
  - *una variazione in diminuzione* -> al rigo RF55-altre variazioni in diminuzione, annotando il codice "38" e indicando il 20% dell'Imu inerente all'immobile strumentale corrisposta nel periodo d'imposta oggetto di adempimento dichiarativo (nell'ipotesi in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00);
- *in contabilità semplificata (quadro RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP rispettivamente per imprese individuali e società personali):*
  - *sezione prima quadro RG* -> al rigo RG22-altri componenti negativi per la quota del 20% dell'Imu pagata (nell'ipotesi in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00);
- *esercenti arti e professioni (quadro RE del modello Redditi 2017 PF):*
  - *determinazione del reddito - quadro RE* -> al rigo RE19-altre spese documentate (col. 3: Imu) per la quota del 20% dell'Imu pagata (nel caso in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00).